

Margherita Mussi
Notaio

Monza – Via Passerini, 10 – Tel. 039.365048

N. 4239 di rep.

N. 3074 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2024 duemilaventiquattro addì 3 tre del mese di febbraio alle ore 9
nove e minuti 5 cinque

In Monza, via Passerini n. 10.

Sulla richiesta della signora SEMENZATO CHIARA nata a Milano (MI), il
17 aprile 1978, domiciliata per la carica a Monza (MB), via san Gottardo n.
76 Codice Fiscale SMN CHR 78D57 F205B nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio Direttivo della "Associazione Italiana Ricerche Metodo
Terzi (A.I.R.M.T.) Associazione di Promozione Sociale" con sede in Mon-
za (MB), via san Gottardo n. 76

Codice Fiscale 02516780968

iscritta nel R.U.N.T.S. al n. 46687 sezione associazioni di promozione so-
ciale, già iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale della
provincia di Monza e Brianza num. provv. r.g. 2735 in data 10 ottobre
2013, num. iscr. 93

io sottoscritta dottoressa MARGHERITA MUSSI, Notaio in Monza, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, certo della identità personale della ri-
chiedente,

ho assistito

onde redigerne il verbale, all'assemblea straordinaria della suddetta asso-
ciazione qui convocata mediante avviso inviato agli associati in data 17
gennaio 2024 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 07/02/2024
n° 3706 Serie 1T
esente

- Trasferimento sede legale airmt
- proposta di regolamentazione degli organi cs e cg (comitato scientifico e comitato dei garanti art 18 e 19 dell'attuale statuto) con regolamento interno e correlative modifiche dello statuto dell'associazione
- conferma di approvazione del nuovo statuto comprensivo delle modifiche apportate in funzione del regolamento del terzo settore.
- varie ed eventuali.

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime designazione, do atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

assume la presidenza a norma dell'articolo 10 dello Statuto dell'associazione la richiedente, la quale constata e dichiara che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto vigente mediante avviso inviato a ciascun associato in data 17 gennaio 2024;
- l'odierna assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;
- sono qui presenti in proprio e per delega n. 21 ventuno associati aventi diritti di voto sui n. 26 ventisei associati attuali aventi diritto di voto dell'Associazione: l'elenco nominativo dei associati presenti figura in un foglio separato sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea che si allega sotto "A" al presente verbale; le valide deleghe restano acquisite agli atti dell'associazione;
- oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo sono intervenuti gli altri membri del Consiglio Direttivo signori Alberta Iovino e Maddalena Sala, mentre hanno giustificato la propria assenza gli altri membri in carica si-

gnore Tiziana Dietrich, Stefania Nocca e Roberta di Nunzio;

- verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è quindi regolarmente costituita, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente richiama lo statuto approvato dall'assemblea degli associati in data 10 aprile 2021 ed illustra i motivi che rendono opportuno trasferire la sede dell'associazione a Cassano d'Adda via Calabiana n. 3, di prevedere la possibilità di nominare associati onorari e specificare che il diritto di voto spetta agli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, di prevedere la durata in carica dei componenti dell'organo amministrativo per n. 4 quattro anni e di prevedere tra i compiti del consiglio la compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di prevedere tra i compiti dell'assemblea l'approvazione di regolamenti interni, di prevedere che le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo si possano tenere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, di prevedere in luogo del comitato dei garanti e del comitato scientifico che l'Associazione possa essere affiancata nella propria attività dalla presenza di professionisti volontari specializzati in differenti settori eventualmente radunati in uno o più Comitati Consultivi, il tutto meglio rispondente alle esigenze dell'associazione, modifiche che presenta all'assemblea.

Dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1°) di trasferire la sede dell'associazione a Cassano d'Adda via Calabiana

n. 3 con correlativa modifica dell'art. 1 dello statuto dell'associazione come segue:

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI, in sigla A.I.R.M.T. Associazione di Promozione Sociale, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione ha sede legale in via Calabiana n. 3, a Cassano d'Adda (MB). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

2°) di prevedere la possibilità di nominare associati onorari e di specificare che il diritto di voto spetta agli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista, con correlativa modifica dell'art. 6 dello statuto sociale come segue:

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri e sono suddivisi in ordinari e onorari.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e sotto-

scrivono la quota associativa.

Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

" eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

" essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

" prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

" esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

" votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

" denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

" rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

" versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.";

3°) di prevedere che le riunioni dell'assemblea si possano tenere anche in più luoghi, audio e/o video collegati con correlativa modifica dell'art. 10 dello statuto dell'associazione come segue:

"ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o comunque qualsiasi altro mezzo che renda gli associati edotti della convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contingui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica."

4°) di prevedere la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione in numero 4 anni, che le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo si possano tenere anche in più luoghi, audio e/o video collegati e

di prevedere tra i compiti del consiglio la compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, con correlativa modifica dell'art.14 dello statuto dell'associazione come segue:

"ART. 14

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di Amministrazione si tengano per audioconferenza, audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in

tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

" amministra l'associazione,

" attua le deliberazioni dell'assemblea,

" predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

" predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

" compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione

" stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

" cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

" è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

" disciplina l'ammissione degli associati,

" accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne era-

no a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione."

5°) di prevedere tra i compiti dell'assemblea l'approvazione di regolamenti interni con correlativa modifica dell'art. 11 dello statuto dell'associazione come segue:

"ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

" determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

" approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

" nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

" nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

" delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

" delibera sull'esclusione degli associati;

" delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

" approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

" delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

" delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal-

lo statuto alla sua competenza."

6°) di prevedere in luogo del comitato dei garanti e del comitato scientifico che l'Associazione possa essere affiancata nella propria attività dalla presenza di professionisti volontari specializzati in differenti settori eventualmente radunati in uno o più Comitati Consultivi, composti, ciascuno da tre ad undici membri esperti nelle specifiche attività o materie di cui agli scopi dell'Associazione con correlativa modifica degli artt. 9 e 18 dello statuto dell'associazione come segue e soppressione del precedente articolo 19 con conseguente rinumerazione degli articoli a seguire:

"ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

" Assemblea degli associati

" Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

" Presidente

" Organo di controllo

" Organo di revisione "

"ART. 18

L'Associazione può essere affiancata nella propria attività dalla presenza di professionisti volontari specializzati in differenti settori eventualmente radunati in uno o più Comitati Consultivi, composti, ciascuno da tre ad undici membri esperti nelle specifiche attività o materie di cui agli scopi dell'Associazione, il cui funzionamento è regolato da regolamenti interni.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Ai Comitati consultivi vengono di norma sottoposti per il parere i problemi di eminente natura professionale, scientifica, culturale, oltre che tutti gli aspetti relativi agli indirizzi strategici e all'attuazione degli scopi della Associazione."

7°) di dare atto che lo statuto che lo Statuto dell'associazione aggiornato è quello che risulta dal documento che si allega sotto "B" al presente verbale, previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

8°) di facoltizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna conferendo allo stesso il più ampio mandato al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge, e con espressa facoltà ove necessario e/o opportuno di delegare il notaio alla presentazione della relativa domanda;

9°) di ratificare già fin d'ora in tutto l'operato del Presidente sia per quanto riguarda la modifica dello statuto che per le procedure che andranno adottate per mantenere l'iscrizione di cui sopra.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro a sensi art. 82 d.lgs. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 10 dieci e minuti 20 venti previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto all'as-

semblea ed al suo Presidente che mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli e ne occupa tredici pagine non complete

F.to Chiara Semenzato

F.to Margherita Mussi notaio

COGNOME	NOME	
COMINI	ANNA	CON DELEGA A CHIARA SEMENZATO
PERRONE	IOLANDA	CON DELEGA A PAOLA CESCHIA
TERZI	PAOLA	PRESENTE
CESCHIA	PAOLA	PRESENTE
RADICE	MARIELLA	CON DELEGA A MADDALENA SALA
DEL BO	MARIANNA	
MOLINO	BARBARA	PRESENTE
SELLA	FRANCESCA	CON DELEGA A CHIARA SEMENZATO
TEODORIDIS	ELENA	CON DELEGA A PAOLA CESCHIA
LENZI	FRANCESCA	CON DELEGA A ALBERTA IOVINO
IOVINO	ALBERTA	PRESENTE
SALA	MADDALENA	PRESENTE
MARENZI	ADRIANA	CON DELEGA A BARBARA MOLINO
ZANON	MONICA	CON DELEGA A ALBERTA IOVINO
SANTUARI	PAOLA	CON DELEGA A ALBERTA IOVINO
NARDONE	ZAIRA	
NOCCA	STEFANIA	CON DELEGA A BARBARA MOLINO
DIETRICH	TIZIANA	CON DELEGA A CHIARA SEMENZATO
BRASI	BARBARA	CON DELEGA A PAOLA CESCHIA
ARCADIPANE	VALENTINA	CON DELEGA A MADDALENA SALA
FERRARI	PAOLA	CON DELEGA A PAOLA TERZI
DI NUNZIO	ROBERTA	CON DELEGA A MADDALENA SALA
SEMENTZATO	CHIARA	PRESENTE
FARRARO	MARGHERITA	
SUARDI	ROSSELLA	
VULPIO	IRENE	

Totale soci AIRMT 2024 N° 26, Votanti N° 21 (6 Presenti + 15 deleghe)

Maria Suardi

Margherita Di Nemi



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE ITALIANA RICERCHE METODO TERZI, in sigla A.I.R.M.T. Associazione di Promozione Sociale, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, si sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione ha sede legale in via Calabiana n. 3, a Cassano d'Adda (MB). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- interventi e prestazioni sanitarie.

L'associazione è nata nel 1995 per volere di Ida Terzi, ideatrice del Metodo Terzi, metodo di organizzazione spazio-temporale che prevede un sistema di esercizi senso-motori che sviluppa la capacità di integrare le informazioni spazio-temporali che giungono al Sistema Nervoso Centrale dai diversi canali percettivi. Per le sue caratteristiche può essere qualificato come metodologia cognitivo-motoria, in cui le esperienze ricavate dal corpo in movimento e dalle relazioni con il mondo esterno giocano un ruolo essenziale per lo sviluppo della mente e degli apprendimenti, ovvero per lo sviluppo cognitivo.

L'associazione opera al fine di promuovere, diffondere, applicare tale me-

todo e formare operatori specifici nel suo campo di applicazione. L'attività pratica si esplicherà nell'organizzazione e nella promozione di eventi formativi, eventi di confronto ed attività di ricerca scientifica inerente tale metodo. L'associazione inoltre si occuperà di pubblicazioni editoriali inerenti il Metodo Terzi, e promozione di materiali specifici da utilizzare per l'applicazione del metodo. A favore degli associati o di terzi, l'associazione di occuperà anche di prestazioni riabilitative che prevedano l'utilizzo del Metodo Terzi, stipulando anche convenzioni con centri riabilitativi, con il sistema sanitario e con altri enti privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attraverso il crowdfunding per sostenere iniziative coerenti allo statuto.

ART. 5 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla co-

stituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri e sono suddivisi in ordinari e onorari.

Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota associativa.

Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di

- " eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- " essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- " prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- " esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- " votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- " denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- " rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- " versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'atti-

vità prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

" Assemblea degli associati

" Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

" Presidente

" Organo di controllo

" Organo di revisione

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o comunque qualsiasi altro mezzo che renda gli associati edotti della convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- " determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- " approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- " nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- " nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- " delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- " delibera sull'esclusione degli associati;
- " delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- " approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- " delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- " delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di Amministrazione si tengano per audioconferenza, audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere

o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- " amministra l'associazione,

- " attua le deliberazioni dell'assemblea,

- " predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

- " predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- " compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione

- " stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- " cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- " è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

" disciplina l'ammissione degli associati,

" accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni-

qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

" vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

" vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

" esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

" attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed

è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18

L'Associazione può essere affiancata nella propria attività dalla presenza di professionisti volontari specializzati in differenti settori eventualmente radunati in uno o più Comitati Consultivi, composti, ciascuno da tre a cinque membri esperti nelle specifiche attività o materie di cui agli scopi dell'Associazione, il cui funzionamento è regolato da regolamenti interni.

Il Presidente ed i componenti di ogni Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Ai Comitati consultivi vengono di norma sottoposti per il parere i problemi di eminente natura professionale, scientifica, culturale, oltre che tutti gli aspetti relativi agli indirizzi strategici e all'attuazione degli scopi della Associazione.

Art.19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, han-

no il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- " quote associative;
- " contributi pubblici e privati;
- " donazioni e lasciti testamentari;
- " rendite patrimoniali;
- " attività di raccolta fondi;
- " rimborsi da convenzioni;
- " proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- " ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli asso-

ciati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di

attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stes-

sa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to Chiara Semenzato

F.to Margherita Mussi